



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo Fisciano-Lancusi  
"Don Alfonso De Caro"

Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA)

C.M. SAIC89200E C.F. 80023790654

☎ 089 878763 - 953242

E-mail: [saic89200e@istruzione.it](mailto:saic89200e@istruzione.it) - [saic89200e@pec.istruzione.it](mailto:saic89200e@pec.istruzione.it)

[www.icfiscianolancusi.edu.it](http://www.icfiscianolancusi.edu.it)



**DOMANDA DI CONFERMA**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA a. S. 2021/2022**

\_\_L\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_

Nat\_\_ a \_\_\_\_\_ prov.( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

in qualità di ► padre  ► madre  ► tutore

dell' alunn \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La Riconferma dell'\_\_ stess\_\_ alla Scuola Dell'infanzia Del Plesso Di \_\_\_\_\_

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che

Il/La bambin \_\_\_\_\_

• è nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

• è cittadino/a  italiano  altro \_\_\_\_\_ ingresso in Italia il \_\_\_\_\_

• è residente a \_\_\_\_\_ (prov.)

• Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

• Codice fiscale \_\_\_\_\_

• tel. cellulare \_\_\_\_\_ e mail: \_\_\_\_\_

• che un altro figlio/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
frequenta la sezione/classe \_\_\_\_\_ della stessa scuola \_\_\_\_\_

• Alunno con disabilità SI  NO

• Alunno/a con disabilità, **non autonomo** che necessita di assistenza di base (AEC) SI  NO

*Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.*

**SCELTA OPPORTUNITA' FORMATIVE**

\*A) **ORARIO ORDINARIO** delle attività educative per 40 ore settimanali, **con refezione**,  
dal Lunedì al Venerdì

\*B) **ORARIO RIDOTTO** delle attività educative di 25 ore settimanali, **solo antimeridiano**,  
dal Lunedì al Venerdì

\*C) **ORARIO PROLUNGATO** delle attività educative fino a 50 ore settimanali,  
dal Lunedì al Venerdì

\* La scelta del tempo scuola richiesto obbliga al rispetto dello stesso e non è modificabile se non per documentate e motivate esigenze in quanto l'organico del personale docente è assegnato esclusivamente sulla base dell'orario settimanale richiesto dalle famiglie. Le uscite e le entrate anticipate/posticipate devono avere carattere di eccezionalità ed essere autorizzate preventivamente.

TRASPORTO: SI ( ) NO ( ) SERVIZIO PRE E POST ACCOGLIENZA: SI ( ) NO ( )

**Esercizio del diritto di scegliere se AVVALERSI o NON AVVALERSI dell'insegnamento della Religione Cattolica per a. s. 2021/2022**

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta alla autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione fa effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restante, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

SCelta DI AVVALERSI ( )

NON AVVALERSI ( )

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.*

**INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n° 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1

**Responsabilità genitoriale:** entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3. **Provvedimenti riguardo ai figli,** la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3

**Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso:** il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.